

luogo a varie obiezioni, e d'altronde non lo trovo sostanziale.

Quindi mi fermo alla seconda parte dell'emendamento. Qual è lo spirito che informa l'attuale modificazione del Codice di procedura? È quello d'evitare le sorprese: difetto massimo che si riscontrava e si lamentava fin qui nel giudizio sommario. Affinchè si evitasse quest'inconveniente il Ministero, e la Commissione poi, della quale ho avuto l'onore di far parte, avevano provveduto, ordinando che l'attore od appellante, otto giorni prima di quello in cui si dovrebbe discutere la causa, depositi il mandato di procura ed i documenti sui quali si fonda la domanda.

Riflettuto a questa proposta, a me è sembrato che la sorpresa non si evitasse abbastanza col progetto attuale. Intendo bene che, quando l'attore ha spiegato cosa vuol raggiungere in giudizio, e ha quindi prodotto i documenti, un accorto legale probabilmente indovinerà le ragioni giuridiche per le quali l'attore stesso fa la sua domanda. Ma vi è il caso che questa divinazione non raggiunga il suo scopo.

E perciò parmi che all'oggetto, che ogni sorpresa sia evitata, alla produzione dei documenti vada unita una comparsa nella quale l'attore spieghi le ragioni della domanda.

Questo è interessante nel primo giudizio, interessantissimo poi nel giudizio di appello. Nel giudizio di appello come nel primo giudizio, il promotore dell'azione è in dovere di avvertire per tempo quali motivi egli abbia per domandare o per lamentarsi della sentenza.

Nè basta il dire l'atto di citazione deve indicare perchè l'attore promuove il giudizio, e l'atto d'appello per disposizione di legge deve enunciare i motivi di citazione.

Convieni riportarsi alla pratica.

La pratica porta che l'atto di citazione generalmente contesta dei fatti; e quindi con ragionamenti vaghi, non sempre rigorosamente legali, viene alla conclusione di ciò che l'attore sarà per domandare contro il convenuto.

L'atto d'appello poi, per quanto generalmente si suole praticare quanto alla enunciazione dei motivi, si limita a dedurre che i primi giudici sono incorsi in false apprezzazioni di fatto, e in erronea applicazione di diritto; ma non spiega mai dove l'errore di fatto si riscontri, nè quale errore di diritto abbia effettivamente incontrato il primo giudizio.

Quindi, se vogliamo veramente che il convenuto sia avvertito del perchè lo si chiami in giudizio; se vogliamo che l'appellato sappia per tempo per qual ragione si pretende invalidare la sentenza che gli

sorti favorevole, unico espediente è quello che ai documenti vada unita una spiegazione del perchè, del come l'attore o l'appellante creda che quei documenti facciano al suo caso, o per appoggiare la azione o per appoggiare le sue lagnanze a discredito di una prima sentenza.

È per questo, onorevoli colleghi, poichè voi già dalle mie brevi parole, col vostro acume, avete inteso meglio di quello che io possa spiegarlo quale sia il concetto che determina il mio emendamento, è per questo che al paragrafo 1° dell'articolo 390 a me parrebbe indispensabile che, laddove si dice che dovrà depositarsi l'atto di dichiarazione di residenza od elezione di domicilio della parte in conformità dell'articolo 158, si aggiungesse: *ed una comparsa di ragioni o di motivi di appello.*

Questa è una ampliamento di prescrizioni che di raccomando all'accoglienza della Camera.

**PRESIDENTE.** Domando alla Commissione se accetta l'emendamento dell'onorevole Alli-Maccarani.

**MORRONE, relatore.** Debbo dichiarare che la Commissione non può accettare questo emendamento; e ne dico in poche parole la ragione.

L'onorevole Alli-Maccarani non insiste per quanto riguarda i giudizi di prima istanza.

**ALLI-MACCARANI.** No, insisto per tutti e due.

**MORRONE, relatore.** Tutti e due? Fa lo stesso. Dunque egli vorrebbe che tanto in prima istanza, quanto in appello non solamente si depositassero e l'atto di dichiarazione di residenza od elezione di domicilio ed i documenti; ma ancora una comparsa dalla quale risultassero le ragioni, in prima istanza, i motivi di appello, in seconda istanza.

Ma se è vero che il progetto il quale è sottoposto al vostro esame ha voluto mantener ferma la nota caratteristica che distingue il giudizio formale dal sommario, non vi pare, onorevoli colleghi, che quest'aggiunta, mediante la quale ci sarebbe l'obbligo di depositare in cancelleria niente di meno che comparse difensive, non sarebbe la stessa cosa che rientrare per isbieco nel procedimento formale?

Ma per rimuovere le difficoltà dell'onorevole Alli-Maccarani gli farò osservare, che nel sistema che si propone è insita la facoltà alle parti di cambiare in udienza le loro comparse, di proporre nuove eccezioni, di produrre nuovi documenti. Di ciò non si poteva disputare, imperocchè il progetto di legge provvedeva al caso del rinvio ad altra udienza, ma riteneva implicitamente, ed era chiaro da tutto il suo assieme, che nel procedimento sommario, adempiuto il deposito nel termine voluto dall'articolo, quando le parti si presentavano in udienza avevano ampia facoltà di cambiare, di aggiungere, di modificare le domande o le eccezioni, e di esibire nuovi docu-